

Progetto Rispetto



Insieme contro la violenza di genere



*Il quadro di riferimento normativo
della violenza di genere sulla donna
e la sua evoluzione*

Premessa

Questa sintetica dispensa non è da considerarsi esaustiva sul quadro normativo circa la violenza di genere sulla donna, ma intende fornire alcuni riferimenti ed essere di spunto per ulteriori approfondimenti su aspetti più specifici.

La definizione dell'ONU di violenza di genere sulla donna

"... ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizione o privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita pubblica o privata..." (art.1)

Fonte: Declaration on the elimination of violence against women, United Nation General Assembly, 20 dicembre 1993, New York, US.

Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne - 1979

CEDAW è l'acronimo della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979. È un trattato internazionale che vieta la discriminazione contro le donne in tutti gli ambiti della vita.

Cosa è la CEDAW?

La CEDAW è un trattato internazionale che ha come obiettivo l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'ha adottata nel 1979.

Cosa dice in sintesi?

La CEDAW vieta la discriminazione contro le donne in tutti gli ambiti della vita, tra cui politica, economia, società, cultura e diritto. Secondo la CEDAW la discriminazione contro le donne non solo ne ostacola la pari affermazione sociale, ma danneggia l'intera comunità.




Qual è l'importanza della CEDAW?

La CEDAW è un passo importante verso la realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi e svolge un ruolo determinante nel processo di eliminazione della discriminazione.

La CEDAW è preceduta da una **Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne** (1967) e seguita dalla **Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne** (1993). Del 1989 è invece la **Raccomandazione CEDAW n.12**: responsabilità dello Stato quando fallisce nel proteggere le donne dalla violenza.

Vale la pena di richiamare l'**Articolo 1** della **Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne** (1993):

Con l'espressione violenza contro le donne si intende "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria delle libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata."



Conferenza di Pechino e Convenzione di Istanbul

Nel 1995 alla **Conferenza di Pechino** (quarta Conferenza Mondiale sulle donne) i diritti delle donne entrano a pieno titolo nell'agenda mondiale, come mezzo necessario di sviluppo per il benessere dell'umanità intera. Ma bisogna attendere il 2011 perché il concetto di violenza contro le donne, riportato nell'art. 1 succitato, venga ampliato, riconducendovi al suo interno la violenza economica: ciò avviene con la Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, siglata ad Istanbul l'11 maggio 2011.

La **Convenzione di Istanbul** impegna gli Stati firmatari a prevenire e contrastare le violenze contro le donne, a proteggere e sostenere le vittime. È il **primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza** ed è finalizzata a prevenire la violenza domestica, a proteggere le vittime, a perseguire i trasgressori, riaffermando la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione.

In particolare, la **violenza economica** può essere definita come **ogni forma di privazione economica o di controllo che limita l'accesso all'indipendenza economica di una persona**. Ad es. il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento. La Convenzione di Istanbul definisce alcuni concetti, in particolare quelli di violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e violenza contro le donne basata sul genere (art 3).

L'Italia l'ha firmata il 27 settembre 2012 e ratificata con la Legge 27 giugno 2013 n. 77.

Preambolo alla Convenzione di Istanbul

- Il raggiungimento della uguaglianza di genere, di fatto e di diritto, è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.
- La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione.
- Ha una natura strutturale in quanto basata sul genere ed è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

La **Convezione** prevede nel **Capitolo V** (Diritto sostanziale) le **condotte** che si devono considerare penalmente perseguibili, ovvero:

- la violenza **psicologica** (definita come il comportamento intenzionale teso a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona mediante coercizione o minacce).
- gli atti persecutori o **stalking**.
- la violenza **fisica**.
- la violenza **sessuale**, compreso lo stupro.
- il **matrimonio forzato**.
- le **mutilazioni** genitali femminili.
- l'**aborto forzato** e la sterilizzazione forzata.
- le **molestie** sessuali.

Convenzione di Istanbul 2011

Primo
strumento
giuridicamente
vincolante e completo
che adotta un approccio
globale
e coordinato

Nessuna esimente può essere invocata a giustificazione delle fattispecie penali che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione sulla base di retaggi culturali, religiosi o del concetto di onore.

Convenzione di Istanbul 2011

**Violenza
nei confronti
delle donne**

**Violenza
domestica**

**Violenza
contro le donne
basata sul genere**

La Convenzione di Istanbul definisce,
i seguenti concetti:

- **violenza nei confronti delle donne** (art.3, lett.a), definita come: una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- **violenza domestica** (art.3, lett.b), ossia: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- **violenza contro le donne basata sul genere** (art.3, lett.c), ovvero qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Per genere la Convenzione intende: ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini.

E contiene alcune specifiche importanti:

vittima per vittima si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti già menzionati.

donna anche le ragazze al di sotto di 18 anni.

Il quadro europeo: La Direttiva Vittime

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.

La Direttiva Vittime istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Definizione di vittima: la persona fisica che ha subito un pregiudizio a causa di un reato, ma anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato.

Scopo della direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e che sia garantita la loro partecipazione ai procedimenti penali.

In caso di vittime minori, deve sempre essere tenuto in considerazione il loro superiore interesse.

La Direttiva stabilisce norme minime di tutela che si affiancano a quelle previste da altre Direttive: la Direttiva 2011/36/UE sulla tratta di esseri umani, la Direttiva 2011/92/UE sullo sfruttamento sessuale dei minori e la Direttiva 2017/541/UE in tema di terrorismo.

La Direttiva Vittime, nelle considerazioni preliminari, definisce:

- **la violenza di genere** come «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere».
- **la violenza nelle relazioni strette**, che è quella commessa dall'attuale o dall'ex coniuge o partner della vittima, ovvero da un altro membro della famiglia. Si tratta di un tipo di violenza che colpisce le donne in modo sproporzionato e che richiede speciali misure di protezione.

Secondo la Direttiva, alle **persone particolarmente vulnerabili** o esposte a un elevato rischio di pregiudizio deve essere fornita **un'assistenza specialistica e protezione giuridica**. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche delle vittime, per cui va garantita la sistemazione in luoghi sicuri, supporto medico e psicologico, consulenza legale e servizi specifici per i minori.



La Direttiva contiene anche Misure di protezione delle vittime durante le indagini:

- misure che riguardano l'**audizione della vittima**, che deve svolgersi, una volta acquisita la notizia di reato, senza ritardo. Inoltre, bisogna limitare il numero delle audizioni allo stretto necessario ai fini dell'acquisizione della prova.
- per le vittime con esigenze specifiche di protezione devono essere adottate modalità di **audizione protette**, che prevedono l'utilizzo di locali appositi o comunque idonei allo scopo, la presenza di operatori appositamente formati, l'utilizzo di operatori dello stesso sesso della vittima quando si procede per casi di violenza di genere, salvo ciò non pregiudichi l'esigenza di giustizia.

Altre cautele sono previste durante il procedimento, volte ad evitare il contatto visivo tra vittima e autore di reato, come l'utilizzo di tecnologie di comunicazione per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente. Devono essere anche evitate domande non necessarie sulla vita privata della vittima che non abbiano rapporto con il reato.

Riferimenti normativi nazionali

La posizione della donna nel Codice penale Rocco

Alcune norme penali del codice Rocco (e ancor prima del codice Zanardelli) si sono ispirate a una concezione etico-culturale della famiglia improntata a criteri di **disuguaglianza fra i coniugi** e a rigidi schemi di tipo patriarcale, caratterizzati da un rapporto di coppia basato sulla **supremazia dell'uomo** e in cui la famiglia rappresenta il primo luogo di organizzazione del potere maschile sulle donne e l'istituto per eccellenza dove si definisce la subordinazione femminile.

Donne: date che le riguardano, una cronologia di leggi dal 1902 ad oggi

**LEGGE
242/1902
(legge Carcano)**

È il primo intervento di tutela del lavoro «delle donne e dei fanciulli». Introduce un **congedo di maternità di un mese prima del parto**, limita a **dodici ore giornaliere l'orario massimo di lavoro** per la manodopera femminile, vieta alle donne i lavori sotterranei «per ragioni morali e sociali», proibisce l'impiego delle minorenni nel lavoro notturno e per mansioni pericolose e insalubri, determinate con decreto reale.

**R.D.L.
11186/1944
agosto 1905**

Le donne sono ammesse all'insegnamento nelle scuole medie.

**LEGGE 1176
del 17 luglio
1919**

Cancella l'autorizzazione maritale e ammette le donne ad esercitare tutte le professioni, escluse quelle che «implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato».

**R.D.1054
del 6 maggio
1923**

RIFORMA GENTILE – Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali. Il decreto proibisce alle donne la direzione delle scuole medie e secondarie. Proibisce alle donne l'insegnamento della filosofia, della storia e dell'economia nelle scuole secondarie e nel 1927 furono dimezzati per decreto i salari femminili.

**R.D.L.
15 ottobre
1938**

Vieta ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere più del 10% di donne. Esclusi solo i lavori considerati particolarmente "adatti" alle donne.

**R.D.L.
11186/44
1944**

Sopprime il divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione secondaria.

**Decreto
Legislativo
n° 23
1/02/1945**

ESTENSIONE ALLE DONNE DEL DIRITTO DI VOTO;


va segnalato però un dato curioso: con questo decreto le donne potevano votare, ma non essere elette, il 10 marzo 1946 con decreto n 74 fu posto rimedio e si sancì l'eleggibilità anche delle donne: 2 giugno 1946 si vota per la Repubblica, per la prima volta le donne sono ammesse al voto, sono 21 su 556 le elette nell'Assemblea Costituente, pari al 4%.

Il matrimonio riparatore

La norma sul c.d. "matrimonio riparatore" (art. 544 c.p.) che stabiliva l'estinzione dei reati di cui agli artt. 519-526 e 530 c.p. (violenza carnale, atti di libidine violenti, ratto a fine di libidine, seduzione con promessa di matrimonio commesso da persona coniugata e corruzione di minorenni) posti in essere nei confronti di una donna, nel caso che lo stupratore accondiscendesse a sposarla, salvando l'onore suo e quello familiare, riconosciuto come un valore socialmente rilevante, norma abrogata nel 1981.



*Franca Viola, prima
donna italiana a rifiutare
il matrimonio riparatore*



Codice Rosso – Legge n. 69/2019

L'Italia non ha una previsione penale specifica che disciplina la violenza di genere.

La normativa punisce i reati di violenza sessuale, stalking o atti persecutori, la violenza domestica.

Con la legge del “**codice rosso**” sono state inasprite le pene di diversi reati e sono state introdotte 4 nuove fattispecie di reato:

- la diffusione illecita di immagini, o video sessualmente espliciti (**revenge porn**);
- la **deformazione dell'aspetto della persona** mediante lesioni permanenti;
- la **costrizione o induzione al matrimonio**;
- la **violazione dei provvedimenti di allontanamento** dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Un reato di violenza di genere che non ha una specifica disciplina normativa, ma che nell'accezione comune è riconosciuto come l'estrema manifestazione della violenza contro le donne è il “femminicidio”.

Con il **codice rosso** sono stati introdotti anche:

- **Tempi brevi per svolgimento attività di indagine.**
- **Accelerazione dell'avvio del procedimento** per alcuni reati come maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale.
- **Inasprimento del trattamento sanzionatorio** per alcuni reati come maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo.
- **Corsi di formazione** per le forze di polizia in tema di violenza di genere e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.



Legge n. 168/2023 – Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

La legge 24 novembre 2023, n. 168, "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica", detta anche **"Salva Vita"**, è una normativa che introduce misure più severe per la tutela delle vittime di violenza e per il contrasto alla violenza domestica. La legge rafforza le misure di prevenzione, potenzia la protezione delle vittime e inasprisce le pene per i reati commessi nell'ambito della violenza domestica, con particolare attenzione alla violenza di genere.

Principali novità introdotte dalla legge **"Salva Vita"**:

- **Rafforzamento dell'ammonimento:**
il questore può ammonire l'autore del reato anche in assenza di querela in caso di violenza domestica.
- **Obbligo di informazione:**
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche devono fornire informazioni sui centri antiviolenza alla vittima di violenza domestica.
- **Arresto in flagranza differita:**
si considera in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi informatici, risulta autore di reato.
- **Priorità nella trattazione dei processi:**
si dà priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi per reati di stalking e violenza domestica.
- **Misure cautelari:**
il Pubblico Ministero può disporre l'allontanamento dalla casa familiare anche fuori dai casi di flagranza, in caso di pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona.
- **Inasprimento delle pene:**
si prevedono pene più severe per reati come maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale.
- **Specializzazione degli uffici requirenti:**
si favorisce la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere, con la nomina di un Sostituto Procuratore preposto in maniera specifica per la cura degli affari in materia.

La legge 168/2023 si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla violenza di genere e alla necessità di adottare misure più efficaci per la sua prevenzione e contrasto.

La legge, infatti, mira a rafforzare la protezione delle vittime e a inasprire le pene per i reati commessi nell'ambito della violenza domestica, con particolare attenzione alla violenza di genere.



Focus sull'Ammonimento del Questore

La tutela della vittima non si esaurisce sul piano repressivo della condotta dello stalker o del maltrattante, ma contempla anche la misura preventiva dell'ammonimento che può essere emesso solo dal **Questore**, e che ha la finalità di scoraggiare. Nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, atteggiamenti violenti o comunque disdicevoli i quali – se non integrano (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di fatti di reato ben più gravi.

È una **misura di prevenzione esclusiva del Questore** che nasce con lo scopo di garantire alla vittima una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.

In pratica, l'ammonimento consiste nell'avvertimento, rivolto dal Questore allo stalker, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia. Contestualmente, l'ammonimento consente al Questore di adottare, non soltanto misure che attengono al ritiro del porto d'arma ed al sequestro delle eventuali armi in possesso del soggetto indicato come autore di condotte persecutorie, ma anche forme di sensibilizzazione di familiari e l'intervento di altri uffici.

Quando il Questore procede all'ammonimento (ai sensi dell'articolo 8 del decreto -legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal decreto-legge 93/2013) informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.



Focus sul Protocollo Zeus

Al momento dell'esecuzione del provvedimento di Ammonimento, sia per violenza domestica che per atti persecutori, l'autore delle condotte viene informato della presenza sul territorio di centri specializzati che si occupano di offrire un percorso trattamentale integrato sulla consapevolezza del disvalore sociale e penale delle condotte tenute, nell'ottica di implementare la capacità di contenimento e gestione delle violenze relazionali.

Per favorire la "presa in carico" dei soggetti ammoniti, le Questure, a partire da quella di Milano dove il protocollo è nato, hanno sottoscritto protocolli con i servizi presenti sul territorio, che spesso hanno preso il nome di protocolli "Zeus" per evocare il primo caso

di maltrattamento nella mitologia greca. È stato sviluppato, quindi, un metodo di approccio che ha consentito di ottenere positivi risultati in termini di implementazione dell'efficacia dello strumento dell'Ammonimento del questore.

Con il protocollo Zeus si garantisce una risposta immediata e integrata ai fenomeni di violenza, nella convinzione che intervenire all'inizio della spirale della violenza sia determinante per prevenire la degenerazione dei primi atti, affinché colui che li ha commessi possa "fermarsi prima". Il protocollo mira, infatti, a intervenire immediatamente dopo il primo atto di violenza o dopo il primo ammonimento per atti persecutori o violenza domestica, prima che la violenza si aggravi.

Si tratta quindi principalmente di un percorso trattamentale incentrato sulla prevenzione. I maltrattanti/stalkers vengono invitati dal Questore a intraprendere un percorso trattamentale gratuito volto al raggiungimento della consapevolezza del disvalore delle loro azioni. Il percorso prevede tra l'altro incontri con una équipe multidisciplinare formata da diverse tipologie di professionisti (criminologi, avvocati, psicoterapeuti, educatori, mediatori, ecc.).

In caso di mancata sottoposizione o abbandono del percorso, tale comportamento sarà valutato come sintomatico di pericolosità sociale, e comporterà la valutazione di una misura di prevenzione più incisiva.



Sitografia

Sito ufficiale del 1522 – Help Line Violenza e Stalking – <https://www.1522.eu/>

Questo non è amore – l’iniziativa di Polizia di Stato con approfondimenti sulla violenza di genere – <https://www.poliziadistato.it/articolo/38621744d9b4b26815352274>

Il protocollo Zeus – <https://www.poliziadistato.it/articolo/156217b7a02378c588289274>

I reati del codice rosso – <https://www.poliziadistato.it/articolo/156217c56c4dbf7253339439>

L’ammonimento del Questore – <https://www.poliziadistato.it/articolo/156217a98fa9272001233538>

Youpol: l’app per bullismo, spaccio e maltrattamenti in famiglia:
<https://www.poliziadistato.it/articolo/165e7a3376a831d972566655>

Osservatorio permanente sulla violenza di genere – <https://ovg.giustizia.it/>

Osservatorio permanente sulla violenza di genere – Il quadro normativo: fonti nazionali e internazionali, in tema violenza di genere e domestica. I contenuti sono in continuo aggiornamento – https://ovg.giustizia.it/#sec_normativa

Dipartimento per le Pari Opportunità:
<https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/violenza-di-genere/in-breve/>

Istat – <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/>

Ministero dell’Interno – <https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere>





Insieme contro la violenza di genere

Questa sintetica dispensa non è da considerarsi esaustiva sul quadro normativo circa la violenza di genere sulla donna, ma intende fornire ad insegnanti e genitori alcuni riferimenti ed essere di spunto per ulteriori approfondimenti su aspetti più specifici.

ProgettoRispetto, realizzato con il sostegno di **Fondazione Conad ETS** e con il fondamentale supporto di **Polizia di Stato**, nasce con l'obiettivo di supportare gli insegnanti e i genitori nel sensibilizzare i giovani a una cultura del rispetto.

Tutti i materiali del progetto sono realizzati con la supervisione della **Polizia di Stato** e sono **completamente gratuiti**.

Per saperne di più www.progettorispetto.it

Illustrazioni originali di Elisa Lanconelli

Tutti i diritti sono riservati. Vietata la vendita.

La riproduzione parziale o completa e la diffusione a terzi di questa dispensa, senza il consenso del titolare del copyright, è espressamente vietata.



Polizia di Stato